



# *Città di Portogruaro*

*Città Metropolitana di Venezia*

Prot. n. 0031253

ORDINANZA N. 75

**Oggetto :** DISPOSIZIONI DEL SINDACO PER ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO IN CONCOMITANZA DELLE PARTITE SVOLTE PRESSO LO STADIO COMUNALE PIER GIOVANNI MECCHIA DALL'A.C. MESTRE.

## IL SINDACO

Vista la comunicazione della Questura di Venezia del 24 luglio 2017 con la quale, in considerazione del fatto che la squadra di calcio professionistica A.C. Mestre, partecipante al Campionato di Serie C, per la stagione sportiva 2017/18 disputerà gli incontri ufficiali casalinghi di calcio valevoli per il Campionato Nazionale e per le fasi della Coppa Italia presso lo stadio Pier Giovanni Mecchia di Portogruaro, vengono stabilite le misure per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica e istituito il Gruppo Operativo di Sicurezza;

Sentite le indicazioni del locale Commissariato che confermano, in occasione degli incontri calcistici che si terranno a Portogruaro, la necessità di adottare misure che, in presenza di consistenti quantità tifosi della squadra ospite siano atte a tutelare la pubblica incolumità;

Viste le Ordinanze con le quali il Questore, in analoghe circostanze, ha invitato, allo scopo di garantire lo svolgimento regolare delle partite senza che sorgano problematiche relative all'ordine pubblico, a gestire con particolare attenzione l'afflusso ed il deflusso scaglionato dei tifosi ospiti e locali;

Dato atto che l'accesso allo stadio dei tifosi del Mestre avverrà dalle entrate poste su Viale Cadorna; mentre quello dei tifosi delle squadre ospiti avverrà dall'entrata posta su via Stadio;

Rilevato che parte dei tifosi arriverà a Portogruaro in treno e per raggiungere lo Stadio percorrerà a piedi via Arma di Cavalleria, via Leopardi, via Diaz e via Stadio; mentre per i tifosi che useranno mezzi propri saranno previsti parcheggi separati all'uopo segnalati ovvero sia:  
parcheggio sterrato antistante l'area "ex Perfosfati" e parcheggio piazza Castello per la tifoseria ospite;  
parcheggio di viale Cadorna antistante lo Stadio Comunale e parcheggio di via Monsignor Tarantino per la tifoseria del Mestre;

Tenuto conto della comunicazione preventiva del presente provvedimento inviata alla Prefettura di Venezia;

Vista la comunicazione della Prefettura di Venezia qui giunta con protocollo 0031133 del 08.08.2017, con la quale si attesta che il presente provvedimento risulta in linea con gli ambiti di competenza specificatamente indicati dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone nell'area di cui trattasi al momento dell'ingresso e dell'uscita dallo stadio, di adottare provvedimenti che consentano una maggiore sicurezza dei giocatori, degli spettatori stessi e dei cittadini in generale;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 102 del 02.10.2006;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 14.03.2003;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

### ORDINA

Nelle domeniche in cui si svolgono gli incontri del Campionato di Serie C dell'A.C. Mestre presso lo Stadio Comunale Pier Giovanni Mecchia, dalle ore 11,00 alle ore 18,30, e comunque fino al completo allontanamento dei tifosi delle squadre, in tutte le aree pubbliche e private accessibili al pubblico di via Stadio; di via Leopardi; di via Arma di Cavalleria; di viale Cadorna (nel tratto tra l'intersezione con via Stadio e via Boccaccio) e del tratto di strada interna di via Stadio che conduce al civico 7 ed all'ex circolo "Romatino", a cura dei proprietari e/o fruitori dovranno essere rimossi e custoditi in area non raggiungibile da estranei, tutti gli oggetti che per forma, dimensione o peso potrebbero potenzialmente essere atti ad offendere (a mero titolo esemplificativo vasi, fioriere, sedie, tavolini, rastrelliere portabicioclette, decorazioni murarie amovibili, attrezzi e materiale da lavoro edile e da giardinaggio ed altri oggetti similari);

Le medesime prescrizioni di cui sopra saranno valide ogni qualvolta presso lo Stadio Comunale dovessero svolgersi partite ufficiali o incontri amichevoli "in notturna" o "in diurna" dell'A.C. Mestre, a partire da tre ore prima dell'inizio partita e fino a due ore dopo la fine della stessa;

In caso di inadempienza dei proprietari, su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, personale incaricato provvederà alla rimozione e custodia di quanto sopraccitato, con successivo esercizio del diritto di rivalsa per le spese eventualmente sostenute;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni e della procedura sanzionatoria prevista per le singole fattispecie dalle Leggi dello Stato e fatta salva la configurazione di un diverso e/o più grave illecito, ai trasgressori della presente Ordinanza è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 3 del "*Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*".

Per quanto prescritto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs 196/2003 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale. Contro la presente è ammesso entro 60 gg. ricorso giurisdizionale al T.A.R., nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Portogruaro, li 09 AGO. 2017



Il Sindaco  
SENATORE Maria Teresa